

NOTA INFORMATIVA SULL'ADOZIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 127/2021, dal prossimo 15 ottobre e fino al perdurare dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31/12/2021), per tutti i lavoratori pubblici e privati entra in vigore l'obbligo di accedere nei luoghi di lavoro esclusivamente con un certificato verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass) in corso di validità.

Di seguito si riporta una sintetica check list dei documenti che il datore di lavoro (imprese e studi professionali) deve predisporre prima e durante il periodo di vigenza della norma.

- ✓ Protocollo con il quale il datore di lavoro deve identificare le modalità organizzative ed operative, relativamente ai controlli che dovranno essere effettuati per verificare la validità del Green pass. Si dovranno prendere in considerazione non soltanto i dipendenti, ma anche tutti gli altri soggetti che quotidianamente accedono in azienda a fini lavorativi o formativi. Nel Regolamento bisognerà evidenziare chi sono i soggetti delegati, dal datore di lavoro, ad effettuare legittimamente il controllo del Green pass, le modalità di verifica, le conseguenze in caso di mancato possesso del Green pass in corso di validità, il comportamento che dovranno tenere i soggetti esentati alla presentazione del Green pass ed in possesso di un certificato medico che evidenzia l'esenzione, le conseguenze, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa, all'interno dei locali aziendali, da parte dei lavoratori che non hanno un Green pass in corso di validità.
- ✓ Nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass. Occorre redigere la lettera di nomina dei soggetti abilitati ad effettuare il controllo del certificato verde COVID-19. Il documento dovrà contenere anche un' informativa che evidenzia le modalità di controllo delle persone che accederanno, per motivi sia lavorativi che formativi, all'interno dei locali aziendali. La nomina dovrà essere confermata dall'assenso della persona nominata, che potrà essere anche un soggetto esterno all'azienda.
- ✓ Lettera ai lavoratori per comunicare l'avvio dei controlli. Alla comunicazione potrà essere allegato anche il Regolamento con le specifiche di controllo che il datore di lavoro si è dato.

Qualora durante i controlli - effettuati con il software "VerificaC19" ovvero con il software messo a disposizione dal Ministero della Salute (ancora in fase di ulteriore implementazione) – il soggetto incaricato del controllo dovesse appurare la mancanza di un Green pass in corso di validità, dovrà fornire al lavoratore una lettera con la quale lo informa che dovrà allontanarsi dai locali aziendali e come verranno trattate le giornate di assenza dalla prestazione lavorativa.

Sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 . Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Lettera di contestazione disciplinare

Se il controllo è avvenuto all'interno dei locali aziendali, e non al momento dell'accesso, per il lavoratore trovato privo di Green pass in corso di validità si potrà avviare un procedimento disciplinare, in quanto ha violato quanto disposto nel regolamento aziendale, di cui era a conoscenza.

Inoltre, il datore di lavoro potrà, eventualmente, evidenziare la violazione anche al Prefetto della provincia ove ha sede l'azienda, al fine di valutare l'applicazione della possibile sanzione prevista dal comma 9, dell'articolo 9-septies, del decreto legge n. 52/2021 (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso del Green pass). Il datore di lavoro che non ha messo in atto le adeguate strategie per il controllo, è passibile di sanzione amministrativa con importo tra i 400 e i 1.000 euro.

Roma, 14/10/2021
Studio Sanguigni